

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3839 di venerdì 05 agosto 2016

ABC della formazione: lavoratori a domicilio, somministrati e stagionali

Un intervento fa il punto della situazione relativa alla formazione alla sicurezza dei lavoratori. Focus sulla formazione di lavoratori a domicilio, stagionali, equiparati, autonomi e con contratto di somministrazione di lavoro.

Imola, 5 Ago ? Nelle scorse settimane abbiamo dato il via ad una serie di articoli di promemoria sulle regole, specificità e scadenze che riguardano la **formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti**.

Abbiamo affrontato le caratteristiche della formazione di lavoratori e lavoratrici, abbiamo presentato le specificità della formazione per preposti e dirigenti e oggi continuiamo occupandoci di alcune **particolari tipologie di lavoratori**...

Ci basiamo in particolare sui contenuti di un intervento al convegno "**Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo**" che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2015** organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330E] ?#>

Nell'intervento "Formazione e addestramento: facciamo il punto", a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell' Azienda USL di Imola), si ricorda innanzitutto che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza **si applicano a:**

- "Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all'art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)".

Ma cosa accade, ad esempio, per la formazione alla **sicurezza dei lavoratori a domicilio** (art.3 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)?

Articolo 3 - Campo di applicazione

(...)

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

(...)

Come indicato dalla normativa, il datore di lavoro è "tenuto a fornire ai lavoratori a domicilio un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011".

A questo proposito l'intervento cita l' Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013 in risposta ad un quesito posto alla Commissione per gli interpellati (art. 12, D.Lgs. 81/2008). Un interpello in cui si indica che nel lavoro a domicilio il datore di lavoro è *tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011* e si segnala che *'il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008'*.

Veniamo invece alla formazione in caso di **contratto di somministrazione di lavoro**.

La relatrice segnala alcuni riferimenti:

- Faq del 30 marzo 2010 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Art.23 comma 5 del D.Lgs. 276/2003;
- Accordi Stato-Regioni n.221/2011 e n.153/2012.

In riferimento a quanto contenuto negli accordi si indica che il **somministratore** e l'**utilizzatore**, "nel rispetto delle disposizioni, eventualmente esistenti, del CCNL del caso di specie, hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge, in particolare possono *'concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore'*. In difetto di accordi tra somministratore e utilizzatore in fase contrattuale, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente in riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore".

Ricordiamo poi il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ? come indicato in un contributo di Cinzia Frasccheri - ha abrogato quanto disposto all'art.3, comma 5 del d.lgs.81/2008, ma non quanto contenuto negli Accordi Stato-Regioni citati.

Riguardo alla formazione di altri soggetti ricordiamo che ai lavoratori (art.2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008) sono equiparati, ad esempio, all'**allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e al partecipante ai **corsi di formazione professionale** nei quali "si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione". E ai lavoratori sono equiparati anche i soggetti "che svolgono stage o tirocini formativi presso un'azienda o uno studio professionale" (Faq del 1 ottobre 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Veniamo poi ai **soggetti di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2808** e s.m.i.

Ad esempio:

- "componenti dell'impresa familiare;
- lavoratori autonomi;
- coltivatori diretti del fondo;
- soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
- artigiani e piccoli commercianti".

Questi soggetti "hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con oneri a proprio carico, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, *fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali*".

Infine l'intervento si sofferma sul comparto agricoltura e sui **lavoratori stagionali** di cui all'Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/2008 per cui gli Accordi Stato-Regioni "non si applicano".

E si fa riferimento al decreto interministeriale del 27 marzo 2013 in relazione a:

- "lavoratori stagionali che svolgono la propria attività, presso la stessa azienda, per un numero di giornate ? 50 nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali;
- lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio (voucher), di cui al D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., di carattere stagionale nelle imprese agricole".

In questo caso il datore di lavoro "adempie all'obbligo di formazione consegnando al lavoratore appositi documenti, certificati da ASL/Enti Bilaterali e Organismi paritetici del settore agricolo che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda". E ai lavoratori stranieri "deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla formazione".

" Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti", prima parte dell'intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di

Lavoro dell'Azienda USL di Imola) al convegno "Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo" che si è tenuto a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ? Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 - semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo (ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it